



Comune di TINNURA

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI, PATROCINI E VANTAGGI
ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI**



INDICE

<i>Art.</i>	DESCRIZIONE	<i>Art.</i>	DESCRIZIONE
	CAPO I° OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI		CAPO IV° DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO E ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE
1	Oggetto	14	Promozione e divulgazione delle forme di sostegno
2	Finalità	15	Controlli
3	Definizioni	16	Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione
	CAPO II° SETTORI DI INTERVENTO E MATERIE ESCLUSE		CAPO V° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
4	Settori d'intervento	17	Norme finali
5	Materie escluse	18	Rinvio dinamico e verifica dell'impatto regolamentare
	CAPO III° SOGGETTI AMMESSI		
6	Requisiti soggettivi		
7	Associazionismo e volontariato		
	CAPO III° CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI		
8	Criteri generali per la concessione di contributi, patrocini e vantaggi economici		
9	Modalità di concessione dei contributi		
10	Istruttoria delle domande di concessione dei benefici		
11	Concessione e liquidazione		
12	Revoca dei benefici		
13	Obblighi dei soggetti beneficiari		

CAPO I°

OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto

1. Il Comune di Tinnura, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del principio di sussidiarietà ex art. 118 Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività rientranti nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, volte ad assicurare l'effettività dell'azione amministrativa su tutto il territorio comunale e per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 267/2000.

2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici consistenti in erogazione di denaro o conferimento di beni, senza obblighi di restituzione o obbligo di pagamento nei confronti della PA, rientrano nel genu dei provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica dei destinatari, che, sulla base della normativa vigente (art. 12 della legge n. 241/1990 e art. 26 del d.lgs n. 33/2013), sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni"

Art. 2 - Finalità

1. Il Regolamento è volto a fornire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, patrocini e vantaggi economici, ad enti pubblici ed Associazioni, assicurando l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la loro concessione, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo che dovranno essere raggiunti attraverso l'erogazione delle risorse comunali, nei seguenti settori:

- a) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- b) attività per la tutela di valori tradizionali, culturali, educativi e religiosi;
- c) sviluppo economico;
- d) tutela dei valori ambientali;
- e) interventi straordinari.

1. L'osservanza delle procedure, criteri e modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di contributi, patrocini e vantaggi economici da parte del Comune di Tinnura.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **contributi**: l'erogazione di somme di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione comunale, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Costituzione;
- b) **vantaggi economici**: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di coorganizzazione, diversi dall'erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e/o beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento di attività, iniziative, progetti di cui sopra;
- c) **patrocini**: l'adesione simbolica del Comune di Tinnura ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la comunità e il suo territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune.

CAPO II° SETTORI DI INTERVENTO E MATERIE ESCLUSE

Art. 4 - Settori di intervento

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici a favore di persone, Istituzioni, Associazioni e ad enti pubblici sono i seguenti:

A. Attività sportive e ricreative del tempo libero

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono indirizzati:

- a) alla pratica dello sport dilettantistico;
- b) alla formazione educativa e sportiva dei giovani;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concessi unicamente vantaggi economici per l'uso degli impianti e strutture di proprietà comunale per l'organizzazione di importanti manifestazioni a carattere nazionale e sopranazionale.

B. Attività per la tutela di valori tradizionali, culturali, educativi e religiosi

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

1. a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale, di particolare rilevanza per la collettività;
2. a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di Tinnura di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
3. a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali per lo sviluppo del patrimonio delle comunità;
4. a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani o altri gruppi sociali del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
5. a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni e rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua rivalutazione.

La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto della effettiva rilevanza educativa e culturale, sia dell'attività già svolta che di quella programmata, e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale.

C. Sviluppo economico

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere il potenziamento dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

1. all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e manifestazioni, sulle attività esercitate nel Comune, sia che si tengano all'interno del territorio, che al di fuori di esso;
2. all'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione di prodotti locali;
3. all'organizzazione di iniziative qualificanti l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano il fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.
4. gli interventi finanziari del Comune possono essere concessi ad associazioni che coinvolgono tutte o in parte le aziende che operano sul territorio comunale purché in riferimento ad ambiti determinati e con finalità di perequazione territoriale.

Il concorso del Comune, per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui sopra, può comprendere anche la concessione temporanea e gratuita di locali, spazi, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

D. Tutela dei valori ambientali

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale sono principalmente finalizzati:

1. al sostegno di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
2. alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
3. alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

Art. 5 - Materie escluse

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per cui trovano applicazione le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da enti di cui il Comune è socio;
- b) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
- c) contributi e vantaggi economici concessi ad associazioni e soggetti senza scopo di lucro, riconosciuti in apposito Albo comunale, a sostegno dell'attività ordinaria e continuativa, la cui regolamentazione è, comunque, già definita dal Comune in sede di approvazione del progetto o della relativa convenzione;
- d) contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da altre disposizioni legislative o di regolamento;
- e) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio già attenzionate dall'area dell'assistenza sociale.

CAPO III° REQUISITI SOGGETTIVI

Art. 6 - Soggetti ammessi

1. Possono beneficiare di contributi, patrocini e vantaggi economici:
 - a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001;
 - b) le libere forme associative, iscritte al relativo Albo comunale, nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, non iscritti all'Albo delle libere forme associative;
 - c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che di coerenza con l'attività prevista dallo statuto.
2. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini, con esclusione degli interventi per lo sviluppo economico di cui al precedente articolo 4 sub C.
3. Il patrocinio e i vantaggi economici, per iniziative aventi scopo di lucro possono essere concessi esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
 - a) gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
 - b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza volte a promuovere l'immagine e il prestigio del Comune di Tinnura e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della città e l'unanime condivisione, senza divisioni o rappresentazione di fazioni per la città stessa, e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto della presente disposizione.
4. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e ETS (enti del terzo settore). Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.
5. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e di solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.
6. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di dirigente o Elevata Qualificazione dell'ente o le ha svolte negli ultimi tre anni. Fanno eccezione al divieto, limitatamente alle organizzazioni sindacali e loro articolazioni e solo per quanto concerne i patrocini, le manifestazioni del 25 aprile e del 1° maggio.
7. Non è consentita, altresì, l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscono sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.

Art. 7 - Associazionismo e volontariato

1. Il Comune di Tinnura riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra, ai fini della trasparenza, le associazioni che operano sul territorio Comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
2. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'Associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante. Il Registro delle Associazioni (o Albo Comunale delle libere forme associative) è tenuto dall'Ufficio comunale competente ed è aggiornato periodicamente e pubblicato nel sito internet.
3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche incompatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione Italiana, dalle norme vigenti e dallo Statuto.
4. Il Comune promuove, altresì, le forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento delle qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
5. L'Amministrazione può disciplinare l'attività di volontariato con apposito Regolamento.

CAPO IV° CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 8 - Criteri generali per la concessione di contributi, patrocini e vantaggi economici

1. La concessione dei benefici avviene a cura del competente Funzionario EQ incaricato di funzioni dirigenziali in base ad atto di Giunta anche sulla base di eventuali indirizzi generali stabiliti dal Consiglio comunale in sede di programmazione finanziaria.
2. La Giunta Comunale andrà a definire quali delle attività, iniziative o manifestazioni sotto riportate, da a) a h), siano prioritariamente finanziabili, indicando, per esse, valori numerici di riferimento, da 10 a 100 a mezzo dei documenti di programmazione economica e finanziaria. A tale proposito, il Consiglio comunale, contestualmente con l'approvazione del Bilancio di Previsione, stanzierà apposito fondo da destinare alle azioni promosse da soggetti privati e/o pubblici, in base alle seguenti finalità:
 - a) attività in grado di coinvolgere la generalità dei cittadini o specifici gruppi sociali
 - b) manifestazioni culturali o sportive in cui sia accertato un reale coinvolgimento dei cittadini
 - c) attività e manifestazioni di promozione turistica.
 - d) attività di promozione delle risorse storiche, culturali, gastronomiche, ambientali, sociali del territorio
 - e) iniziative culturali in settori sperimentali, nuovi o di interesse comunale
 - f) convegni, congressi e iniziative culturali o sportive in grado di convogliare sul territorio presenze turistiche
 - g) attività didattico educative che promuovano l'interazione tra enti e istituti scolastici
 - h) attività di promozione, convegni, iniziative su argomenti di specifico interesse delle amministrazioni locali
3. I beneficiari di contributi, patrocini e vantaggi economici di cui al presente Regolamento devono essere in regola con il pagamento dei tributi ed eventuali sanzioni comunali.
4. Resta comunque nella facoltà dell'Amministrazione Comunale non ammettere a contributo le spese che non appaiano necessarie o giustificabili, in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.
5. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che negli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune, il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di approfondimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

Art. 9 - Modalità di concessione dei contributi

1. Annualmente l'Ente individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per cui è possibile presentare domanda di contributo per l'anno successivo, con indicazione del preventivo dell'iniziativa e dei termini per la presentazione delle istanze.
2. Le istanze per ottenere la concessione dei benefici previsti da questo regolamento, vanno indirizzate al Sindaco del Comune di Tinnura.
3. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e contenere l'indicazione dell'indirizzo a cui sono da inviare eventuali comunicazioni. Esse vanno corredate: del programma dell'iniziativa che si propone per il finanziamento, con l'indicazione dei temi trattati, degli eventuali relatori e partecipanti, dell'utenza cui l'intervento si rivolge, del periodo di svolgimento, ecc. del preventivo di spesa, nel quale evidenziare la richiesta o previsione di altri contributi o agevolazioni pubbliche, precisandone la natura e l'entità della dichiarazione, per la cui veridicità il sottoscrittore è responsabile, dalla quale risulti se sia stata presentata istanza di contributo ai sensi di specifiche norme di legge o regolamentari. Nella dichiarazione andrà specificata la natura giuridica del richiedente (società, associazione, ente, ecc.). Il beneficiario dell'erogazione economica concessa si impegna a rendicontare finanziamento ottenuto.
4. La valutazione della domanda è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
5. In caso di istanza completa e regolare, entro 30 giorni dalla sua presentazione, i competenti Responsabili dei

settori comunali dovranno istruire le pratiche verificando che le richieste contengano i requisiti previsti; dovranno successivamente sottoporre gli elenchi delle domande pervenute all'esame della Giunta Comunale attestando, in modo chiaro e argomentato:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente Regolamento;
- b) l'espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'amministrazione comunale, nonché all'esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.
- c) La Giunta prende atto di tali attestazioni e fornisce indirizzo ai fini della concessione del contributo ivi compresa la sua entità.

5. La concessione del contributo comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione il logo del Comune di Tinnura e la seguente dicitura: **"con il contributo dell'amministrazione comunale di Tinnura"** pena la revoca del contributo assegnato.

Art. 10 - Istruttoria delle domande di concessione dei benefici

1. Le domande di concessione dei benefici sono esaminate dal responsabile del servizio, su preventiva istruttoria del responsabile del procedimento all'uopo designato, in base alle disposizioni di legge e regolamentari, vigenti, verificando le condizioni di ammissibilità dell'istanza, promuovendo la partecipazione e il coinvolgimento dell'interessato in base a quanto stabilito dalla legge generale che disciplina il procedimento amministrativo.

2. Sono stabilite, inoltre, le seguenti modalità procedurali ed organizzative:

- a) **Contributo**: l'esame delle istanze in parola dovrà avvenire entro 30 giorni dal giorno di presentazione. L'assegnazione del contributo avviene con determinazione del Funzionario EQ responsabile del servizio fino alle disponibilità finanziarie messe a disposizione, con il Bilancio, dall'Amministrazione, applicando, ai criteri previsti all'articolo 8 del regolamento, i valori di riferimento stabiliti dalla Giunta comunale con il Documento Unico di Programmazione (DUP). L'Amministrazione può deliberare di anticipare fino al 50% del contributo richiesto come può rifinanziare il predetto intervento programmando le risorse finanziarie a ciò necessarie. In questo secondo caso l'ammontare del beneficio economico assegnato non può superare, comunque, il 50% della spesa preventivata.
- b) **Ausilio finanziario**: l'ente, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, con determinazione del responsabile del servizio procede all'assegnazione del beneficio, sulla base degli indirizzi programmatici dell'ente, ed entro i tetti massimi di spesa stanziati in sede di approvazione del bilancio preventivo. Non possono essere concessi benefici agli stessi soggetti, per più di una volta, nel corso dello stesso esercizio finanziario.

Art. 11 – Concessione e liquidazione

1. La concessione dei benefici avviene nel rispetto dei tempi di cui all'articolo 10, con le modalità sopra specificate.
2. La liquidazione degli importi concessi avviene con provvedimento del responsabile, a seguito di presentazione d'idoneo rendiconto da parte del richiedente, il termine ultimo per la presentazione del rendiconto è fissato in 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

3. Per rendiconto si intende:

per gli enti o istituzioni pubbliche (Scuole, ecc):

- ☐ copia dell'atto amministrativo emanato dall'organo competente, contenente il bilancio consuntivo della manifestazione oggetto del beneficio, dal quale risultino anche gli altri contributi o agevolazioni pubbliche, precisandone la natura e l'entità;

per le Associazioni e per i privati:

- ☐ presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e firma del legale rappresentante, dalla quale risulti l'avvenuta esecuzione dell'iniziativa e il rendiconto economico della stessa (entrate e uscite) oppure, presentazione dell'istanza di liquidazione del beneficio concesso sottoscritta avanti Responsabile del servizio, dalla quale risulti l'avvenuta esecuzione dell'iniziativa e il rendiconto economico della stessa (entrate e uscite).

4. Qualora dal rendiconto finanziario presentato risulti una spesa inferiore a quella in preventivo, il beneficio concesso sarà rideterminato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate, in misura proporzionalmente ridotta.

Art. 12 - Revoca dei benefici

1. Se dalla documentazione prodotta risultino irregolarità o dichiarazioni mendaci, è disposta la revoca del beneficio concesso; ovvero, si procede al recupero del beneficio finanziario erogato, maggiorato degli interessi nella misura di legge, fatta salva ogni altra azione danni o a tutela dell'interesse dell'Ente.

Art. 13 - Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per cui sono state concesse.

2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

3. I beneficiari sono altresì tenuti a:

- a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per cui è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
- b) utilizzare come sede dell'iniziativa per cui è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia, sono a carico del beneficiario;
- c) qualora la sede dell'attività per cui è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
- d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
- e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità, indicando le condizioni di accessibilità in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e impegnandosi a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente Regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, regolamenti e disposizioni generali, settoriali e dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce, altresì, esonero dall'obbligo di acquisire i permessi e i titoli abilitativi previste dalla normativa vigente.

CAPO V°
DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO
E ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

Art. 14 - Promozione e divulgazione delle forme di sostegno

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, vantaggi economici e contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune di Tinnura in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative come specificato nel Regolamento medesimo.
2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di per la preventiva visione e approvazione.
3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione comunale.

Art. 15 - Controlli

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.
3. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione o violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 16 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

1. Sono a carico del Dirigente competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

CAPO VI°
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 - Norme finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono ritenersi abrogate le norme Regolamentari di questo comune eventualmente in contrasto con le sue disposizioni.

Art. 18 - Rinvio dinamico e verifica dell'impatto regolamentare

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionale e statali.
2. In tali casi, nelle more della formale modifica regolamentare, si applica la normativa sopra ordinata.
3. Il presente Regolamento sarà in ogni caso sottoposto alla verifica del suo impatto sull'ordinamento locale, consistente nella valutazione del raggiungimento delle sue finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento degli uffici.